Rapporto

numero	data	competenza
8416 R	26 maggio 2026	DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

della Commissione Costituzione e leggi sulla mozione 12 marzo 2024 presentata da Lea Ferrari e Massimiliano Ay "Aiutiamo i servizi dei comuni periferici"

(v. messaggio 10 aprile 2024 n. 8416)

I. PREMESSA

La mozione chiede al Consiglio di Stato di prevedere una deroga all'applicazione dell'art. 160 della Legge organica comunale (LOC) e dell'art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) per i comuni di piccole e medie dimensioni.

Secondo i mozionanti, l'applicazione del modello contabile armonizzato MCA2 avrebbe avuto quale effetto un aumento delle tasse causali per i servizi comunali, in particolare per l'approvvigionamento idrico e la raccolta dei rifiuti, con conseguenze più marcate per i comuni periferici o di dimensioni ridotte.

II. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Il principio secondo cui determinati servizi pubblici devono essere finanziati tramite tasse causali non è stato introdotto con il modello contabile MCA2.

Tale principio è infatti sancito da normative di rango superiore.

Per quanto riguarda il settore dei rifiuti, il principio della copertura integrale dei costi è previsto dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), mentre nel settore dell'approvvigionamento idrico esso è consolidato da tempo nella legislazione e nella prassi amministrativa.

Il modello contabile MCA2 non ha quindi introdotto nuove obbligazioni finanziarie per i comuni, ma si limita a disciplinare le modalità contabili che consentono di rendere trasparente la gestione dei servizi autofinanziati. In particolare, l'obbligo di registrare i costi e i ricavi dei servizi interessati in appositi centri di costo permette una chiara separazione tra tali attività e la gestione generale del comune.

L'applicazione di questo sistema consente inoltre una gestione flessibile dei risultati dei servizi finanziati tramite tasse causali, poiché gli eventuali disavanzi possono essere compensati nel tempo attraverso i fondi del capitale proprio.

Le difficoltà finanziarie riscontrate in alcuni comuni non sono pertanto da ricondurre direttamente all'introduzione del modello contabile MCA2, bensì ad altri fattori, quali:

- la struttura territoriale del comune;
- la dimensione demografica;
- le caratteristiche tecniche delle infrastrutture;
- gli investimenti necessari per l'ammodernamento dei servizi.

Va inoltre ricordato che l'ordinamento cantonale prevede diversi strumenti di sostegno ai comuni, in particolare attraverso la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, che consente di concedere contributi e aiuti agli investimenti proprio allo scopo di contenere entro limiti sopportabili le tasse a carico dell'utenza.

L'introduzione di una deroga generalizzata all'applicazione delle norme contabili previste dalla LOC e dal RGFCC non appare pertanto giustificata.
Una simile misura rischierebbe inoltre di compromettere i principi di trasparenza finanziaria e responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche, che costituiscono uno degli obiettivi principali del modello contabile armonizzato.

Recentemente (04.02.2026) è stato aggiornato il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC), introducendo l'obbligo di utilizzo del Fondo del Capitale Proprio anche per il settore dello smaltimento delle acque di scarico ()[1].

In questo ambito è stata inserita una possibilità di deroga al principio di causalità (cpv. 4), trattato nel *Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi* al cap. 3.3.7.3. In sostanza, per i settori "Approvvigionamento idrico" e "Depurazione acque", quando la tassa media per economia domestica supera l'importo di fr. 470, il Comune può finanziare la differenza per la copertura dei costi di quel settore tramite le imposte.

Per ora, perché non ritenuto ancora necessario, non è stato fissato un tale limite per la raccolta dei rifiuti, si auspica che il principio applicato all'approvvigionamento idrico e depurazione acque possa essere introdotto anche per la raccolta rifiuti.

Questa norma va in definitiva ad evitare, specialmente nei comuni piccoli, che le tasse d'uso, per rispettare il principio di causalità, raggiungano importi non sostenibili.

Nei comuni periferici, a determinate condizioni, oltre ai sussidi cantonali settoriali, vi è la possibilità di ricevere anche degli aiuti agli investimenti ai sensi della LPI sempre nel rispetto del principio di causalità almeno fino al limite sopra citato.

[1] www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2025/Circolare_SEL_7_2025.pdf

III. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che le preoccupazioni espresse dai mozionanti non giustifichino una modifica del quadro normativo vigente.

Gli strumenti attualmente a disposizione dei comuni e del Cantone permettono infatti di affrontare eventuali situazioni di difficoltà senza dover derogare ai principi contabili e finanziari stabiliti dalla legislazione.

Per questi motivi la Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a respingere la mozione.

Per la Commissione Costituzione e leggi

Michela Ris, relatrice
Balli - Cotti - Censi - Corti - Filippini -
Genini Sem - Genini Simona - Giudici
Lepori - Ortelli P. - Padlina - Petralli